



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI[^] Area Organizzativa – Polizia Locale

Nucleo Operativo Commerciale e Annonario

Prot 21096 2011

Ordinanza nr. 219/2011

il sottoscritto Capo Me-
so Comunale attesta che
la presente registrata a
n. 661 venne
in copia affissa all'Alb-
Pretorio il 9/3/11
e ritirata fino
al 6/6/11
Monopoli, li.....
Il Capo Messo Notificator
'M. Rello Vito Bruno'

IL DIRIGENTE DELLA VI[^] AREA ORGANIZZATIVA

PREMESSO che nei giorni 4, 5 e 6 giugno c.a. avranno luogo in questo abitato i festeggiamenti in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano con svolgimento di cerimonie religiose e di intrattenimento;

RILEVATA la necessità di disciplinare, per motivi di sicurezza pubblica, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie e piazze interessate da detti festeggiamenti;

RITENUTO di dover limitare gli articoli di vendita a mezzo banco nelle vie e piazze dove avrà luogo la cerimonia religiosa e di intrattenimento;

FATTE SALVE le comunicazioni all'autorità di P.S. ex art.25 del T.U.LL.P.S. e artt.15 e 29 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO che **l'art.75 del vigente Regolamento di Polizia Urbana** del Comune di Monopoli (Del. Comm. Str. n.135 del 26 maggio 2003 e ultimo aggiornamento con D.C.C. n.24 del 9 maggio 2007) vieta **CATEGORICAMENTE lo spargimento della cera** (sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 per i trasgressori o obbligati solidali che non abbiano impedito l'evento), quindi è onere della P.A. attuare tutte quelle iniziative o prescrizioni che prevengano tali comportamenti vietati al fine di preservare sia la sicurezza del traffico veicolare che la pubblica incolumità, e pertanto al fine di evitare pregiudizi per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica la manifestazione potrà essere interrotta secondo le valutazioni dell'organo di polizia stradale presente sul posto;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 concernente "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,

è istituito per i giorni **4, 5 e 6 giugno 2011**, in ricorrenza dei festeggiamenti in onore dei SS. MEDICI COSMA E DAMIANO, il **divieto di sosta con rimozione** su ambedue i lati ed il divieto di transito veicolare in ambedue i sensi di marcia nelle seguenti vie e piazze dell'abitato interessate dall'evento religioso, così come di seguito specificato:

1. nel giorno **4 giugno 2011** dalle ore 07.00 alle ore 16.00 per transito processione nelle seguenti vie: via San Domenico, Largo Plebiscito, Via San Vincenzo, Via Duca D'Aosta, P.zza XX Settembre, Via E. Indelli, P.zza D'Annunzio, via E. indelli, via Palestro, Via Milazzo, P.zza Manzoni, L.go Vescovado, Via Cattedrale.
2. Nel giorno **5 giugno 2011** dalle ore 17,00 alle ore 22,00 per transito processione nelle seguenti vie: Via N. Argento, Via Papacenero, Via Santa Maria, Via O. Comes, via Porto, P.zza Garibaldi, via Garibaldi, L.go Plebiscito, P.zza V. Emanuele, via Magenta, via Cialdini, C.so Umberto, via Duca D'Aosta, via San Vincenzo, P.zza XX Settembre, P.zza Manzoni, via San Domenico;
3. Nel giorno **6 giugno 2011** dalle ore 19,00 alle ore 21,00, per transito processione nelle seguenti vie: Largo Plebiscito, Via San Vincenzo, P.zza XX Settembre, P.zza Manzoni, Via San Domenico.

E' altresì istituito :

- dalle ore 07.00 del giorno **4 giugno 2011** alle ore 24.00 **del giorno 5 giugno c.a.** il divieto di sosta con rimozione e transito nelle seguenti vie e piazze : P.zza XX Settembre, P.zza Manzoni-lato prospiciente edicola, via San Vincenzo-tratto compreso tra via L.Indelli e via Duca D'Aosta, Largo Plebiscito, via Vasco, C.so Pintor Mameli, largo Fontanelle;
- dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del giorno **6 giugno 2011**, il divieto di sosta con rimozione e transito nelle seguenti vie e piazze: P.zza Manzoni lato prospiciente edicola, P.zza XX Settembre, Via San Vincenzo tratto compreso tra via L.Indelli e via Duca D'Aosta,

aree tutte interessate dalle manifestazioni civili inerenti la festa medesima con **l'istituzione del mercato** per la vendita a mezzo **banco previamente AUTORIZZATO** di: dolciumi, frutta secca ed olive, somministrazione di alimenti e bevande, giocattoli ed articoli di orologeria di modico valore, bigiotteria e finta pelletteria, piante, fiori freschi ed artificiali, piccola ferramenta e libri, oggetti di artigianato etnico, cretaglie e musicassette con CD ed eventuali articoli dimostrativi (ove possibile l'occupazione di suolo pubblico).

A V V I S A

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedurale cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

DISPONE

I posteggi per l'attività commerciale su area pubblica saranno assegnati dalla Polizia Municipale agli aventi diritto, secondo la graduatoria approvata secondo le modalità di cui all'art. 15 Legge Regionale n. 18/2001

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale temporanea.

Le violazioni accertate saranno perseguite secondo le norme del vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo la normativa regionale di riferimento per le attività commerciali su aree pubbliche.

La Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente si intendono momentaneamente sospese.

Dispone altresì di questa Ordinanza:

la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
- Comando Guardia di Finanza - Monopoli
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Monopoli, li _____

9 MAG. 2011

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Magg. Dott. Michele Palumbo)

